

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 841-1074-1676-2013-2190-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1992

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva
presso le Università (n. 841)

d'iniziativa del senatore **OSSICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1988

Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori
di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione
fisica e dello sport» (n. 1074)

d'iniziativa dei senatori **MOLTISANTI, FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (n. 1676)

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, BOMPIANI, MANZINI, MEZZA-PESA, BOGGIO, ZECCHINO, CONDORELLI, DE ROSA, MELOTTO e GIAGU DEMARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1989

Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (n. 2013)

d'iniziativa dei senatori NOCCHI, VESENTINI, ALBERICI, CALLARI GALLI, ARGAN, CHIARANTE, LONGO e MONTINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1989

Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (n. 2190)

d'iniziativa dei senatori PIZZO, FERRARA Pietro, MANCIA, DELL'OSSO e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma degli istituti superiori di educazione fisica - sollecitata da larghe fasce della pubblica opinione, e in particolare dagli studenti degli istituti stessi e dagli operatori del settore - ha costituito, non solo in questa, ma anche nella passata legislatura, oggetto di attenta riflessione da parte delle forze politiche presenti nel Parlamento nazionale. Il problema si è riproposto in questi ultimi tempi con particolare urgenza ed è emerso in termini chiari pur nel contesto del multiforme fenomeno della contestazione universitaria. Ma, in realtà, è da diversi anni che si richiede di procedere alla riqualificazione dei percorsi formativi relativi all'educazione motoria e al loro elevamento alla dignità di insegnamento universitario.

Il Parlamento, pertanto, non poteva non interessarsi di una questione che non è di natura corporativa, ossia non riguarda solo gli operatori dell'educazione fisica e sportiva, insegnanti e non, dal momento che oggi all'attività sportiva è riconosciuto un ruolo rilevante non solo nei processi formativi (basti pensare ai nuovi programmi delle scuole elementari), ma anche come elemento essenziale della vita sociale.

Nella scorsa legislatura, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non si riuscì a portare a termine nella 7^a Commissione del Senato la discussione di un testo concordato in seno a un Comitato ristretto. All'inizio dell'attuale legislatura furono presentati in Senato alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che in sostanza si rifacevano al testo concordato nella precedente.

I senatori della 7^a Commissione sono partiti da una constatazione: oggi in Italia le novità emerse nel mondo della scuola e in quello dello sport rendono impellente e improcrastinabile la necessità di disporre di insegnanti e istruttori caratterizzati da un

alto grado di qualificazione scientifica e culturale.

Occorre, pertanto, realizzare un nuovo profilo professionale, capace di rispondere alle nuove e più articolate domande della società contemporanea, caratterizzata dalla diminuzione del tempo dedicato al lavoro e dalla ricerca di nuovi servizi per una migliore qualità della vita.

Purtroppo sinora è prevalso il segno della improvvisazione nell'insegnamento dell'educazione fisica, a causa anche della mancanza, per lungo tempo, di una scuola scientifica nazionale in tale materia, e dei conflitti metodologici, anche aspri, che accompagnarono poi il sorgere di tali scuole. Conflitti che inevitabilmente si riflettevano nelle incertezze e nelle oscillazioni della legislazione.

Oltretutto, la situazione italiana è profondamente diversa rispetto a quella degli altri Paesi europei, nel cui ordinamento universitario è sempre presente, sia pure con modalità organizzative differenti, la laurea in educazione fisica. Tale difformità crea ostacoli non lievi ai processi di integrazione europea, rendendo assai difficile, allo stato delle cose, sia la libera circolazione dei lavoratori che la possibilità del riconoscimento reciproco dei titoli di studio relativi alla materia.

Gli istituti superiori di educazione fisica nella loro attuale configurazione sono disciplinati dalla legge n. 88 del 1958. Essa decretava la cessazione delle accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e disponeva l'istituzione di un solo ISEF statale con sede a Roma. La stessa legge detta norme per il riconoscimento degli istituti pareggiati (pareggiamento). Sicché oggi abbiamo un ISEF statale, a Roma, e tanti istituti pareggiati (con appendice di sezioni staccate) ubicati, non sempre razionalmente, su tutto il territorio nazionale. Ne deriva una insostenibile eterogeneità

nei processi formativi, che accentua la nostra «lontananza» dal sistema europeo. Inoltre, pur attribuendo la legge n. 88 agli ISEF grado di istruzione universitaria (qualifica che è stata ribadita nello statuto recentemente approvato dall'ISEF di Roma), non vi è stata fino a questo momento la possibilità di istituire un autonomo corso di laurea. Di conseguenza, gli insegnanti di educazione fisica che escono dagli ISEF vengono inquadrati al livello previsto per i docenti forniti di solo diploma di scuola secondaria superiore.

Altra situazione di disparità, riveniente dall'assenza di omogeneità negli studi di educazione fisica, si verifica nell'assetto del corpo docente degli ISEF, diviso tra insegnanti di materie scientifico-culturali, di provenienza universitaria, ed insegnanti di materie tecnico-addestrative, provenienti dalla scuola secondaria superiore.

A queste carenze intende ovviare il presente disegno di legge di riforma che si raccomanda all'attenzione degli onorevoli senatori, anche se coscienti che in questa legislatura, ormai giunta alla sua conclusione, non potrà essere tradotto in legge dello Stato. Siamo comunque fiduciosi che esso potrà costituire un essenziale punto di riferimento per il lavoro della prossima legislatura: il nostro impegno non sarà stato vano.

Punto centrale della riforma è l'elevamento al livello universitario degli studi superiori in materia di educazione fisica e sportiva.

L'articolato approvato dalla Commissione pubblica istruzione del Senato prevede l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, presso cui sono destinati a svolgersi la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

Il corso di laurea può articolarsi in più indirizzi, tenendo presenti in particolare i campi dell'educazione fisica, dell'educazione motoria, dello sport.

È prevista pure la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà, secondo le norme dell'ordinamento universitario vigente, cor-

si di diploma universitario di primo livello, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione.

Una volta ricondotta la formazione degli operatori del settore nell'ambito universitario, vanno seguiti, a regime, i piani di sviluppo dell'università (di cui alla legge n. 168 del 1989).

In quella che possiamo definire fase transitoria, in prima applicazione della legge, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua approvazione, si istituisce la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma, con contestuale soppressione dell'ISEF statale di Roma.

Il testo di legge naturalmente prevede norme per regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, per garantire i diritti degli studenti e degli insegnanti.

Per gli altri ISEF pareggiati si prevede - ai fini dell'istituzione della facoltà - la convenzione con l'università che ha sede nella stessa città (o regione). Per non creare inutili traumi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, si mantengono, almeno per tre anni, le collaborazioni e le contribuzioni che hanno consentito l'istituzione degli ISEF.

Un accenno alla questione finanziaria. È noto che l'approvazione dell'articolato da parte della 7ª Commissione si è verificata in connessione con l'approvazione del piano di sviluppo delle università, che ne assicura le risorse. In proposito va osservato che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre successivo, recante il piano triennale di sviluppo delle università, sembrerebbe consentire al Governo l'istituzione di nuove facoltà e corsi di laurea in educazione fisica e motoria, pur in mancanza di una legge di riforma degli ISEF e rimanendo gli stessi in vita. Il che sarebbe davvero assurdo. C'è fortunatamente una garanzia: le università non possono istituire nuovi corsi di laurea o nuove facoltà senza il relativo ordinamento didattico. Il Governo, per bocca del suo rappresentante in Commissione, si è impe-

gnato a non promuovere nessuna iniziativa tendente all'approvazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in educazione fisica e motoria, in assenza della legge di riforma degli ISEF. Similmente si è impegnato a non autorizzare l'istituzione da parte degli ISEF esistenti di eventuali nuove sedi staccate e di continuare a respingere - come sinora ha respinto - tutte le proposte di modifica statutaria avanzate dagli ISEF in riferimento al nuovo statuto dell'ISEF di Roma.

Il che significa che la riforma degli ISEF - che auspichiamo venga condotta in porto agli inizi della XI legislatura, sulla scia del lavoro sin qui svolto - resta la base giuridica indispensabile per qualunque innovazione e sviluppo si vogliano realizzare nel settore.

Passiamo ora a un sintetico esame dell'articolo approvato dalla Commissione.

L'articolo 1 indica nell'università, e specificamente nella facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, la sede per la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

A tal fine, con decreto del Presidente della Repubblica vengono definiti: l'ordinamento didattico dei corsi di studio della nuova facoltà; la relativa durata non inferiore a quattro anni; la possibilità di articolazione del corso di laurea in più indirizzi; la programmazione degli accessi e relative procedure selettive; le aree disciplinari da includere nei *curricula* didattici; la possibilità di istituire corsi di diploma universitario di primo livello (articolo 2).

L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è rapportata al piano triennale universitario (articolo 3). Oltre ai corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione (articolo 4).

L'articolo 5 detta norme per l'organizzazione didattica dei corsi: è prevista la possibilità di stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo, anche in eccedenza dei limiti previsti dall'ordinamento universitario in determinati casi e

senza maggiori oneri per le università; si dettano norme per i raggruppamenti delle aree disciplinari di insegnamento in settori scientifico-disciplinari; si disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature gestiti dai comitati di cui alla legge n. 394 del 1977; si fissa al 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria l'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari, ai sensi della legge n. 331 del 1985.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma, in coincidenza con la soppressione dell'ISEF statale di Roma il cui patrimonio viene trasferito all'università «Tor Vergata» di Roma con vincolo di destinazione alle attività della nuova facoltà.

Nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento vengono garantiti: per gli studenti iscritti all'ISEF, il proseguimento degli studi nonchè la valutazione del *curriculum* ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dal nuovo ordinamento; per il personale docente, il diritto di essere utilizzato per un triennio con lo stesso stato giuridico e trattamento economico; per il personale tecnico e amministrativo, l'inquadramento nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale dell'università.

L'articolo 7 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento degli ISEF pareggiati. L'università nel cui ambito è prevista l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica stipula con l'ISEF ubicato nel suo territorio una convenzione per l'utilizzazione delle strutture e attrezzature di proprietà degli ISEF e per la gestione, per un triennio, dei contributi degli enti promotori degli ISEF stessi.

Per il personale docente e il personale tecnico e amministrativo valgono, in quanto applicabili, le norme fissate nel precedente articolo per l'ISEF statale di Roma.

L'articolo 8, oltre a far salvi i titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, fissa come termine ultimo per la vigenza del pareggiamento l'anno

accademico successivo a quello di vigenza del secondo piano di sviluppo universitario adottato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9 detta norme per la costituzione delle commissioni di concorso a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle nuove facoltà, garantendone in ogni caso la costituzione anche con ricorso a esperti stranieri.

L'articolo 10 prevede che, per il numero e la sede delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, da istituire nel piano di sviluppo vigente alla data di entrata in vigore della legge, e nel piano successivo, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri con suoi decreti ai sensi della legge n. 245 del 1990.

MEZZAPESA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

sui disegni di legge nn. 841, 1074, 1676 e 2013

23 maggio 1990

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 841, 1074, 1676 e 2013, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si raccomanda comunque alla Commissione di merito di trasmettere il testo unificato che verrà eventualmente predisposto.

sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 841, 1074, 1676, 2013 e 2190

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando comunque l'opportunità di introdurre in tale testo anche una disciplina relativa a coloro che abbiano già conseguito il diploma presso gli ISEF.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

(Finalità)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei

programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. A decorrere dall'anno accademico 1991-1992 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti

iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli appalti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 28, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il

predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per al facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativa-

mente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

DISEGNO DI LEGGE N. 841

D'INIZIATIVA DEL SENATORE OSSICINI

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e sportiva e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito universitario a livello di laurea.

2. Essi si svolgono presso le Università degli studi nei dipartimenti di educazione fisica e sportiva previsti dalla presente legge e nei limiti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Dipartimenti di educazione fisica e sportiva)

1. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano settori di ricerca omogenei per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, nonchè gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene sulla base

delle indicazioni del piano di sviluppo dell'Università, per un numero non superiore a quello indicato nel predetto piano, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati, ed è disposta dagli statuti delle Università con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentita anche la commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Università deve disporre di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono al dipartimento, e di personale non docente da assegnare al dipartimento stesso, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonchè, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, delle necessarie strutture e attrezzature.

3. Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un quinquennio è compatibile la contemporanea appartenenza ad un dipartimento o ad un istituto e l'afferenza al dipartimento di educazione fisica e sportiva.

CAPO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano il corso di laurea in educazione fisica e sportiva, distinto per indirizzi secondo quanto previsto nell'articolo 5, ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sportiva.

3. La tabella II annessa al citato regio decreto è modificata nel senso che agli

istituti superiori di educazione fisica sono sostituiti i dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

Art. 5.

(Indirizzi del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in educazione fisica e sportiva ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
- b) per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea, con l'indicazione delle discipline necessarie al conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 5, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, va aggiunta la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sportiva.

Art. 7.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva avviene mediante concorsi distinti per ciascun indirizzo su un numero di posti determinato ai sensi dell'articolo 8. Sono ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove di ammissione all'indirizzo di cui all'articolo 5, lettera a), sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e sportiva.

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e dei titoli.

4. I criteri per lo svolgimento e la valutazione della visita medica, delle prove dei concorsi e dei titoli sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 8.

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli obiettivi del piano di sviluppo dell'Università, e con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali, stabilisce ogni anno, con proprio decreto, il numero complessivo dei posti da mettere a concorso per le immatricolazioni suddivisi tra i due indirizzi del corso di laurea e ripartiti tra le singole Università in relazione alle capacità ricettive segnalate dai dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro nell'ambito del corso di laurea della stessa Università, nonché il trasferimento ad altra Università può avvenire per compensazione al fine di non alterare il numero programmato per ciascun indirizzo sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Art. 9.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva, titolo accademico valutabi-

le unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 10.

(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento di educazione fisica e sportiva: il direttore, il consiglio e la giunta. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

2. Il direttore è eletto fra i professori ordinari e straordinari che afferiscono esclusivamente al dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Quando esercita tali attribuzioni, il consiglio di dipartimento è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

4. Il consiglio di dipartimento delibera per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professore di ruolo che ai sensi della presente legge possono essere assegnati al dipartimento. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora trattisi di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora trattisi di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

Art. 11.

(Attività didattica)

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati che afferiscono al dipartimento, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

2. Le attribuzioni didattiche ai professori e ai ricercatori possono essere, a loro richiesta, aggiuntive ovvero sostitutive delle rispettive attività didattiche di cui sono titolari, con l'osservanza in ogni caso dei limiti dei doveri didattici stabiliti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità di professori di ruolo della stessa Università da utilizzare ai sensi dei commi 1 e 2, per lo svolgimento di insegnamenti del corso di laurea, possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in via prioritaria a professori della stessa Università, e in mancanza a professori di altra Università, intendendosi sostituito il consiglio di dipartimento al consiglio di facoltà.

4. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al comma 3, il consiglio di dipartimento può provvedere a conferire gli insegnamenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

5. I dipartimenti possono avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

6. Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse agli insegnamenti ufficiali, il rettore, su richiesta del consiglio di dipartimento, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

7. I contratti di cui al comma 6 non possono avere durata superiore a quattro

anni. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

8. Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza in studi impartiti nelle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di dipartimento, e sentito il Consiglio universitario nazionale, assegna all'organico delle Università posti di professore da destinare al dipartimento di educazione fisica e sportiva. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 12.

(Autonomia del dipartimento)

1. Il dipartimento di educazione fisica e sportiva ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

(ISEF statale di Roma)

1. Presso la seconda Università degli studi di Roma è istituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva. Il patrimonio dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività del dipartimento, alla seconda Università di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

Art. 14.

(ISEF pareggiati)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'adozione del secondo piano di sviluppo dell'Università, l'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene secondo le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2. Le Università statali e non statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con gli ISEF pareggiati esistenti che hanno la sede principale o sezioni staccate nella stessa città sede dell'Università, per la trasformazione dei predetti ISEF o delle loro sedi staccate in dipartimenti di educazione fisica e sportiva delle Università.

3. Sono mantenuti a favore dell'Università l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti pubblici o privati o persone fisiche, che risultino come eventuali residui attivi dopo la liquidazione degli ISEF pareggiati.

4. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 2 non stipulino le predette convenzioni, sono gradualmente soppressi al termine della durata legale del corso di studio degli studenti che vi risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

(Adeguamento degli statuti universitari, attività degli ISEF, prosecuzione degli studi)

1. La seconda Università di Roma e le Università che hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, dovranno provvedere, entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge.

2. L'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati continuano a svolgere la loro

normale attività fino all'attivazione del primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva presso i dipartimenti istituiti ai sensi degli articoli 13 e 14. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea i predetti ISEF sono soppressi e i dipartimenti di educazione fisica e sportiva dovranno istituire corsi speciali per gli studenti già iscritti agli ISEF che intendano completare il corso di studio secondo il precedente ordinamento, purchè rimanga in corso.

3. Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, compresi coloro che non abbiano conseguito il diploma nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi, a domanda, a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sportiva con le abbreviazioni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

Art. 16.

(Docenti degli ISEF)

1. Ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi in materie scientifico-culturali presso gli ISEF si applicano le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. I docenti incaricati dello svolgimento di corsi in materie tecnico-addestrative presso gli ISEF conservano l'incarico fino all'espletamento della prima tornata dei concorsi ad associato relativi alle discipline di cui è impartito l'insegnamento presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva.

3. Il Consiglio universitario nazionale formula i raggruppamenti delle discipline il cui insegnamento è impartito presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva, tenuto conto dello statuto dell'ISEF statale di Roma.

Art. 17.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma è inquadrato nei profili

professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali ed è assegnato al dipartimento di educazione fisica e sportiva istituito presso la seconda Università di Roma.

2. Il personale non docente di ruolo in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali o non statali con le quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'articolo 14, restando assegnati ai dipartimenti di educazione fisica e sportiva istituiti dalle medesime.

3. Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai commi 1 e 2, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

5. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 18.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita)

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali, e viceversa, trova applicazione, ai

fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 19.

(Diplomati degli ISEF)

1. I diplomi conseguiti negli ISEF in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF, o dei titoli equipollenti, compresi i diplomi conseguiti presso la Scuola Centrale dello Sport di Roma, sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo pedagogico-sportivo, senza effettuare gli esami e la visita di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale, coloro che sono in possesso dei diplomi universitari rilasciati dalle Scuole di indirizzo affine, o dei titoli equipollenti.

4. Non si applicano agli studenti di cui ai commi 2 e 3 i limiti numerici previsti dall'articolo 8.

5. I dipartimenti determinano quali esami dovrà sostenere ciascun diplomato, sulla base degli studi compiuti, per conseguire la laurea. La dissertazione finale è sempre obbligatoria.

6. I dipartimenti determinano, altresì, per ciascun candidato, la eventuale abbre-

viamento del corso di laurea rispetto alla durata ordinaria prevista dall'articolo 5.

Art. 20.

(Norme finali)

1. L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel comma 1 dell'articolo 6 e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno, il corso di laurea presso i dipartimenti ove costituiti.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio di dipartimento di educazione fisica e sport, sarà determinata la data di inizio del corso di laurea.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, e in particolare il titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere decorrente dall'anno finanziario 1988 per l'inquadramento del personale non docente di cui all'articolo 17, valutato in lire tre miliardi in ragione di anno per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) di bilancio triennale 1988-1990.

2. All'inquadramento del personale si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1074

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MOLTISANTI ED ALTRI

Art. 1.*(Dell'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport)*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, assumono la denominazione di istituti universitari di educazione fisica e dello sport.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano settori di ricerca al fine di promuovere l'indagine scientifica nel campo all'educazione fisica e dello sport, istituendo strutture, strumenti e iniziative dirette agli esperimenti ed al progresso delle scienze inerenti l'educazione fisica e lo sport, con lo scopo anche di fornire cultura scientifica e tecnica adeguata a coloro che intendono dedicarsi agli studi e ai problemi relativi alla sperimentazione e alla didattica concernenti:

a) l'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare negli istituti magistrali, con corsi differenziati;

b) la ricerca scientifica sperimentale finalizzata alla formazione di docenti delle discipline sportive;

c) la ricerca e l'indagine storica e letteraria nel campo della storia dell'educazione fisica e dello sport, anche attraverso lo studio comparato delle dottrine straniere in materia;

d) l'esercizio dell'attività del movimento umano finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica nel campo della riabilitazione degli arti superiori ed inferiori e particolarmente della deambulazione;

e) ogni altra problematica attinente alla scienza dell'educazione fisica tramite la ricerca del processo del movimento (psicocinesia).

Art. 2.*(Compiti del personale laureato nei circoli didattici)*

1. I laureati che si dedicano alle materie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 1 dirigono, programmano e coordinano per età e per sesso l'educazione fisica e le attività ricreative svolte dai maestri nelle scuole elementari.

2. Il rapporto di impiego è stabilito per due laureati in educazione fisica per ogni circolo didattico.

Art. 3.*(Natura giuridica degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport)*

1. Gli istituti universitari di educazione fisica e dello sport sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Detti istituti sono titolari del diritto di uso su tutti gli impianti sportivi, palestre, campi, uffici, foresterie, convitti, ex case del balilla ed ex collegi della GIL, locali delle ex accademie di Roma e di Orvieto.

Art. 4.*(Sedi di studio)*

1. Gli studi e le attività previste dall'articolo 1 della presente legge si svolgono presso gli istituti universitari statali di educazione fisica e sport, e prevedono un comune corso di studi triennale d'indirizzo ed un quarto anno di specializzazione, al termine del quale viene rilasciato il diploma in educazione fisica e sport che ha valore di titolo accademico.

2. L'istituto organizza più settori di ricerca affini, i corsi di laurea, e di specializzazione, e specificatamente svolge attività di studio delle scienze biologiche applicate al movimento umano.

Art. 5.

(Corso ed indirizzo di laurea)

1. All'elenco delle lauree di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

2. Il suddetto corso di laurea ha la durata di quattro anni, di cui i primi tre comuni ai vari indirizzi e il quarto di specializzazione ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e particolarmente nelle scuole elementari;

b) sportivo, per gli impieghi tecnici in relazione alla preparazione atletica nelle varie branche dello sport;

c) biologico, differenziato per la preparazione all'attività riabilitativa per handicappati per fatti patologici o traumatici;

d) storico-letterario, per la formazione del docente di storia dello sport, per la ricerca e l'informazione finalizzata allo studio comparato della storia dell'educazione fisica e dello sport nella sua evoluzione, nei programmi, nei metodi e nei risultati, da attuare anche attraverso gli scambi culturali con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport secondo i principi stabiliti nell'articolo 4.

Art. 7.

*(Diplomi in educazione fisica e sport
Conseguimento in sedi universitarie)*

1. Presso le università degli studi che dispongono delle strutture adeguate alle esigenze degli istituti universitari di educa-

zione fisica e dello sport, nonché di impianti per le attività tecnico-pratiche e scientifico-culturali, possono essere istituite, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, scuole speciali per il conseguimento di diplomi in educazione fisica e sport, ai fini della formazione di operatori sportivi e del tempo libero.

2. Tali scuole sono riservate a tutti i professionisti dello sport, senza eccezione alcuna e senza limiti d'età. Con successivi decreti ministeriali viene stabilito il valore giuridico del titolo conseguito.

Art. 8.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno dei corsi di laurea in educazione fisica e sport avviene per concorso riservato ai giovani in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di studi universitari. L'ammissione prevede il superamento di una prova di idoneità fisica ed attitudinale, nonché una prova scritta di carattere scientifico culturale.

Art. 9.

(Programmazione dell'accesso)

1. Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per la immatricolazione degli studenti.

Art. 10.

(Attribuzione degli insegnamenti)

1. Agli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si assegnano posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Gli insegnanti di educazione fisica, muniti di diploma ISEF o laureati secondo le norme della presente legge, concorrono all'attribuzione delle cattedre, sia del gruppo scientifico culturale sia del gruppo tecnico addestrativo, ciascuno nell'ambito della propria competenza. Ai docenti del gruppo tecnico addestrativo è riservata l'attività di ricerca.

Art. 11.

(Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca scientifica si svolge nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. L'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma è soppresso. Esso è trasformato in Istituto universitario di educazione fisica e dello sport, ai sensi dell'articolo 1, della presente legge.

Art. 13.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, possono conservare piena autonomia amministrativa e didattica. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono, ai sensi dell'articolo 1, trasformati in istituti universitari di educazione fisica e dello sport, e debbono presentare un piano di adeguamento delle norme statutarie e un piano di finanziamento inerente alla prevista trasformazione.

2. Essi possono stipulare convenzioni con la Regione e con il Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture ed impianti sportivi.

Art. 14.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati viene assegnato al ruolo ad esaurimento degli istituti universitari di educazione fisica e dello sport. Esso conserva i diritti alla progressione economica e giuridica conseguita durante il servizio negli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 15.

(Dei docenti e ricercatori)

1. I professori degli attuali istituti superiori di educazione fisica che abbiano svolto almeno un triennio di insegnamento effettivo, nelle materie del gruppo scientifico culturale o del gruppo tecnico addestrativo, sono, previo giudizio di idoneità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inquadrati nel ruolo dei professori associati.

2. I ricercatori, tenuto conto dell'esperienza di lavoro svolta negli istituti superiori di educazione fisica, sono inquadrati, previo giudizio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nel raggruppamento delle discipline determinate da apposito decreto su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

3. Partecipano altresì al giudizio di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo i docenti che, non avendo maturato il triennio, siano in possesso del diploma di laurea rilasciato da università dello Stato e abbiano pubblicato opere di interesse scientifico e culturale recensite da docenti universitari del corrispondente indirizzo scientifico o di quello storico-letterario.

Art. 16.

(Ufficio studi)

1. Presso l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport della seconda Università degli studi di Roma è istituito l'ufficio studi e di coordinamento per la programmazione didattica e scientifica sulle attività ginnico-sportive e pedagogiche, che opera con la collaborazione e tiene conto dei risultati degli studi e di ricerca dei dipartimenti di educazione fisica delle università delle altre città.

2. Svolgono analoga azione di coordinamento, come prevista nel comma 1 del presente articolo:

a) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università di Napoli per le attività didattiche sportive e professionali del mare: nuoto, tuffi, palla a nuoto, sci nautico, vela, canottaggio, motonautica, ricerca subacquea, pesca subacquea, gare di apnea ed ogni altra attività inerente la ricerca sul fondo marino;

b) l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport dell'Università de L'Aquila, per l'attività didattica, sportiva e professionale della montagna: scuola di scalata, di roccia, di sci e di tutti gli altri sport invernali sulla neve.

Art. 17.

(Dei corsi di volo e di acrobatica)

1. Gli istituti universitari di educazione fisica e dello sport delle università possono istituire corsi di acrobatica, paracadutismo e volo.

2. A tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni con le sedi regionali del CONI e con club aeronautici e con scuole di paracadutismo. Particolari convenzioni possono istituire con istituti tecnici aeronautici.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla educazione professionale dei giovani ai quali viene fornita una ulteriore specializzazione, curandone così la vocazione e l'interesse per

l'inserimento nelle attività lavorative connesse al settore aeronautico.

Art. 18.

(Assegnazione immobili)

1. All'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma, in conformità dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che viene così autenticamente interpretato, vengono assegnati, fatta eccezione dei locali in atto detenuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) già sede di uffici e dormitori delle accademie, tutti gli impianti, strutture, immobili, mobili, fabbricati, campi di tennis, piscina e loro pertinenze, già destinati all'attività educativa dei giovani accademisti e compresi nel complesso del Foro Italico.

2. L'immobile in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano viene assegnato al predetto ente.

3. Le strutture assegnate all'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di Roma sono:

a) l'accademia di musica;

b) l'accademia di scherma;

c) le sale di studio e gabinetti scientifici;

d) i campi di tennis del Foro Italico;

e) la foresteria;

f) il Foro dei Marmi;

g) tutti i piazzali ed i campi sportivi e vie e zone connesse all'interno del complesso urbanistico del Foro Italico con le rispettive dipendenze, quali uffici, guardiole e fabbricati annessi.

Art. 19.

(Assegnazione di immobili ad enti di programmazione sportiva)

1. In uno dei detti immobili recuperati alla funzione educativa, l'Istituto universitario di educazione fisica e dello sport di cui all'articolo 12, unitamente e concordemente alle iniziative del CONI, stabilisce l'assegnazione della sede ufficiale della facoltà di

educazione fisica del dipartimento universitario di Roma, e viene altresì concordata con gli anzidetti istituti l'assegnazione delle restanti strutture immobiliari alle sedi ufficiali rappresentative degli enti di promozione sportiva.

2. Per l'adempimento della normativa prevista nel presente articolo è costituito un ufficio di collegamento permanente fra i rappresentanti dell'ufficio studi per la programmazione didattica e scientifica di cui all'articolo 16 della presente legge e rappresentanti designati dal CONI e da tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Qualsiasi attività prettamente sportiva, programmata in conformità della presente legge, deve essere concordata con la rappresentanza ufficiale di delegati del CONI.

Art. 20.

(Elenco immobili da recuperare)

1. Il recupero degli immobili di cui all'articolo 18, si estende a tutte le strutture che furono di proprietà e costituirono i beni mobili ed immobili delle disciolte organizzazioni giovanili del Partito nazionale fascista (Opera nazionale balilla, Gioventù italiana del littorio) ubicati in tutti i comuni d'Italia, qui appresso indicati:

a) terreni, fabbricati, impianti sportivi, palestre, case del balilla e della GIL;

b) sedi di biblioteche dell'Opera nazionale balilla e della GIL o immobili adibiti a sedi permanenti degli ex comitati di presidenza dell'ONB e degli ex comandi della GIL;

c) strutture ed immobili (palestre, terreni, sedi di uffici, stadi) già appartenenti all'Opera nazionale dopo lavoro (OND) che furono utilizzate per attività sportive e ricreative;

d) mobili o immobili, sedi di ufficio, terreni, palestre coperte e scoperte, campi ed ogni altro immobile che fu utilizzato dalle disciolte organizzazioni giovanili, che furono utilizzati per la preparazione dei:

- 1) *ludi juveniles*;
- 2) agonali dello sport;
- 3) littoriali dello sport;

e) sedi e luoghi di attività ricreativa e dopolavoristica;

f) tutti gli immobili già sedi dei collegi dell'Opera nazionale balilla e della GIL e di altri istituti di istruzione.

2. L'assegnazione delle sedi già beni ONB e della GIL viene concordata dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 21.

(Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica)

1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di riconoscimento e di contribuzione per l'opera svolta dall'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica, che ha per scopo il recupero e la tutela del patrimonio storico letterario, mobile ed immobile dell'educazione fisica in Italia, nonché il compito della ricerca storica nazionale ed internazionale di tutte le opere afferenti all'educazione fisica in tutti i paesi, attraverso scambi culturali con corrispondenti istituzioni universitarie degli altri paesi.

2. L'Associazione nazionale insegnanti di storia dell'educazione fisica ha sede ufficiale presso uno dei locali assegnatole dal dipartimento dell'educazione fisica di Roma e dal CONI, scelto fra gli immobili del complesso urbanistico del Foro Italico. Essa istituisce e cura con proprio statuto il Museo nazionale della storia dell'educazione fisica.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. I diplomi rilasciati dai disciolti istituti superiori di educazione fisica, i titoli abilitanti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica e tutte le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia, e sono equiparati alla laurea in educazione fisica e sport.

DISEGNO DI LEGGE N. 1676

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPITELLA ED ALTRI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Dipartimenti ad ordinamento speciale di educazione fisica e sportiva)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo della educazione fisica e sportiva si svolgono presso le Università degli studi, nei dipartimenti ad ordinamento speciale di educazione fisica e sportiva di cui alla presente legge.

2. I dipartimenti di educazione fisica e sportiva organizzano settori di ricerca omogenei, nonchè gli insegnamenti per lo svolgimento dei corsi di laurea e di dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva.

Art. 2.

(Istituzione)

1. L'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle indicazioni del piano di sviluppo dell'Università, per un numero non superiore a quello indicato nel predetto piano, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati, ed è disposta negli statuti delle Università con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sentita anche la Commissione di ateneo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Università deve disporre di professori di ruolo e di

ricercatori, che afferiscono al dipartimento, e di personale non docente da assegnare al dipartimento stesso, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonchè, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, delle necessarie strutture ed attrezzature.

CAPO II

ORDINAMENTO DIDATTICO
E RICERCA SCIENTIFICA

Art. 3.

(Indirizzi del corso di laurea)

1. Il corso di laurea in educazione fisica e sportiva ha la durata di quattro anni ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

- a) pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;
- b) per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motoria-funzionale.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea con l'indicazione degli esami necessari al conseguimento della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 3, e delle modalità di frequenza dei corsi.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono conseguentemente modificate le tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sopprimendo la menzione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

Art. 5.

(Ammissione)

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva avviene mediante concorsi per esami, da svolgere presso le singole sedi universitarie, distinti per i due indirizzi, per un numero di posti determinato per ciascun dipartimento e ciascun indirizzo ai sensi dell'articolo 6. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale.

2. Sono ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari, e risultino fisicamente idonei, sulla base di apposita visita medica, per l'indirizzo cui concorrono.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina con proprio decreto le modalità per la composizione delle commissioni giudicatrici e di svolgimento degli esami, nonché le modalità di effettuazione della visita medica ed i parametri per l'accertamento della idoneità fisica.

Art. 6.

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli obiettivi del piano di sviluppo dell'Università, e con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali, stabilisce ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le immatricolazioni, distinti per ciascun dipartimento e ciascun indirizzo, in relazione alla disponibilità di strutture tecniche e didattiche comunicata dai singoli dipartimenti.

2. I trasferimenti, fra dipartimenti e fra indirizzi, di studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo sono ammessi, previo, se necessario, il giudizio di idoneità fisica di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto del limite massimo del numero di posti diponi-

bili quale risulta fissato per ciascun dipartimento, indirizzo ed anno di corso, dai decreti emanati ai sensi del comma 1.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sportiva, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Art. 8.

(Organi del dipartimento)

1. Sono organi del dipartimento di educazione fisica e sportiva: il direttore, il consiglio e la giunta. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. Il direttore è eletto fra i professori ordinari e straordinari che afferiscono esclusivamente al dipartimento.

3. Il consiglio di dipartimento esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Quando esercita tali attribuzioni, il consiglio di dipartimento è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabile a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

4. Il consiglio di dipartimento delibera per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professori di ruolo che, ai sensi della presente legge, possono essere asse-

gnati al dipartimento. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora trattisi di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora trattisi di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

Art. 9.

(Attività didattica)

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati che afferiscono al dipartimento, purchè siano compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

2. Le attribuzioni di attività didattiche ai professori e ai ricercatori possono essere, a loro richiesta, aggiuntive ovvero sostitutive delle rispettive attività didattiche di cui sono titolari, con l'osservanza in ogni caso dei limiti dei doveri didattici stabiliti rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 32, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità di professori di ruolo della stessa Università da utilizzare ai sensi dei precedenti commi, per lo svolgimento di insegnamenti del corso di laurea, possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in via prioritaria a professori della stessa Università, e in mancanza a professori di altra Università, intendendosi sostituito il consiglio di dipartimento al consiglio di facoltà.

4. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al precedente comma, il consiglio di dipartimento può provvedere a conferire gli insegnamenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. I dipartimenti possono avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse con gli insegnamenti ufficiali, il rettore, su richiesta del consiglio di dipartimento, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

7. I contratti di cui al comma 6 non possono avere durata superiore a quattro anni. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

8. Per le esigenze degli insegnamenti che non trovano corrispondenza in studi impartiti nelle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta del consiglio di dipartimento, e sentito il Consiglio universitario nazionale, assegna all'organico delle Università posti di professore da destinare al dipartimento di educazione fisica e sportiva. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dagli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 10.

(Autonomia del dipartimento)

1. Il dipartimento di educazione fisica e sportiva ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento in relazione alle esigenze del suo ordinamento speciale e in conformità a quanto previsto dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11.

(ISEF statale di Roma)

1. Presso la seconda Università degli studi di Roma è istituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva. Il patrimonio dell'ISEF statale di Roma è trasferito, con

vincolo di destinazione alle attività del dipartimento, alla seconda Università di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

Art. 12.

(ISEF pareggiati)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'adozione del terzo piano di sviluppo dell'Università, l'istituzione dei dipartimenti di educazione fisica e sportiva avviene secondo le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2. Le Università statali e non statali, aventi sede in città in cui hanno sede ISEF pareggiati o loro sezioni staccate esistenti alla data del 31 dicembre 1986, possono istituire dipartimenti di educazione fisica e sportiva, prima dell'adozione del terzo piano di sviluppo dell'Università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, stipulano apposite convenzioni con i suddetti ISEF pareggiati.

3. Sono mantenuti a favore delle Università che istituiscono il dipartimento di educazione fisica e sportiva l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti pubblici o privati o persone fisiche, che risultino come eventuali residui attivi dopo la liquidazione degli ISEF pareggiati, effettuata ai sensi del comma 4 o dell'articolo 13, comma 2.

4. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 2, non stipulino le predette convenzioni, sono soppressi al termine della durata legale del corso di studio degli studenti che vi risultano iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Adeguamento degli statuti universitari, attività degli ISEF, prosecuzione degli studi)

1. La seconda Università di Roma e le Università che hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 12, comma 2,

dovranno provvedere, entro sei mesi dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge.

2. L'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, continuano a svolgere la loro normale attività fino all'attivazione del primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sportiva presso i dipartimenti istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea i predetti ISEF sono soppressi ed i dipartimenti di educazione fisica e sportiva istituiscono corsi speciali per gli studenti, già iscritti agli ISEF, che intendono completare il corso di studio secondo il precedente ordinamento, purchè rimangano in corso.

3. Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, compresi coloro che non abbiano conseguito il diploma nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi a domanda a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sportiva con le abbreviazioni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

Art. 14.

(Docenti e ricercatori degli ISEF)

1. I docenti di discipline scientifiche e culturali in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, sono ammessi a partecipare ad un giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia dei professori associati. Hanno titolo a partecipare a tale giudizio coloro che, nell'anno accademico 1988-89, hanno maturato un triennio di attività di insegnamento nella stessa disciplina per la quale si chiede l'inquadramento. Coloro che non abbiano maturato il triennio in tale anno, maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, all'atto del compimento del triennio medesimo e comunque entro l'anno accademico 1990-91.

2. I docenti di discipline tecniche e addestrative in corsi di insegnamento ufficiali presso gli ISEF, che abbiano svolto un triennio di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, in apposito ruolo ad esaurimento, al quale si applicano le stesse norme di stato giuridico e di trattamento economico previste per i ricercatori universitari.

3. Il Consiglio universitario nazionale formula i raggruppamenti delle discipline il cui insegnamento è impartito presso i dipartimenti di educazione fisica e sportiva, tenuto conto dello statuto dell'ISEF statale di Roma.

4. Per la formazione delle commissioni per il giudizio di idoneità a professore associato si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le commissioni per il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono composte di cinque professori universitari, estratti a sorte da una lista formata dal Consiglio universitario nazionale per ciascun raggruppamento fra i professori universitari di ruolo che abbiano svolto incarichi di insegnamento di discipline scientifiche negli ISEF o che ricoprano l'incarico di direttore o che siano titolari di insegnamenti comunque connessi alle attività sportive.

6. Coloro che superano rispettivamente il giudizio di idoneità a professore associato o il giudizio per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento vengono inclusi in una lista nazionale ed assegnati a domanda alle Università ove sia costituito il dipartimento di educazione fisica e sportiva, su chiamata del predetto dipartimento.

7. Ove nel termine di un anno dalla formulazione delle liste di cui al comma 6 non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e il dipartimento di educazione fisica e sportiva, assegna la sede di ufficio.

8. Le Università non statali, che abbiano istituito dipartimenti di educazione fisica e sportiva, possono deliberare in merito all'eventuale istituzione di posti di professore associato o del ruolo ad esaurimento in base ai quali disporre gli inquadramenti dei rispettivi idonei.

9. Coloro che non ottengano l'inquadramento nelle predette Università non statali sono inclusi nelle liste di cui al precedente comma 6.

10. In sede di ripartizione dei contributi, di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 14 agosto 1982, n. 590, si tiene anche conto dei posti istituiti dalle Università non statali per gli inquadramenti previsti nel presente articolo.

11. Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti in fase di prima attuazione della presente legge, gli incaricati aventi titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato continuano a svolgere la loro attività presso l'ISEF convenzionato e successivamente presso il corrispondente dipartimento fino all'espletamento della relativa tornata.

12. Coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non hanno presentato domanda di partecipazione al giudizio di idoneità a professore associato mantengono l'insegnamento di cui sono titolari in qualità di professore a contratto per la durata di un triennio.

13. I borsisti collaboratori, vincitori di concorso pubblico bandito dall'ISEF, nell'anno accademico 1987-88, sono inquadrati a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio d'idoneità. Hanno titolo a partecipare a tale giudizio tutti coloro che abbiano svolto l'attività di borsista collaboratore per almeno due anni presso l'ISEF e che all'atto dell'approvazione della presente legge svolgano, presso lo stesso Istituto, attività di borsista collaboratore, ovvero attività di insegnamento. La procedura per lo svolgimento dei giudizi di idoneità e per la formazione della Commissione esaminatrice è quella prevista dall'articolo 61 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

(Inquadramento del personale non docente)

1. Il personale non docente di ruolo dell'ISEF di Roma è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale di ruolo delle Università statali ed è assegnato al dipartimento di educazione fisica e sportiva istituito presso la seconda Università di Roma.

2. Il personale non docente di ruolo in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli ISEF pareggiati, per i quali sia intervenuto l'assorbimento presso Università statali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di soppressione dell'ISEF di appartenenza, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali o non statali, con le quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'articolo 12, restando assegnati ai dipartimenti di educazione fisica e sportiva dalle medesime.

3. Il servizio prestato dal personale non docente degli ISEF, in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dai precedenti commi, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

4. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

5. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti. Si

applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 16.

(Ricongiunzione del trattamento di buonuscita)

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali, e viceversa, trova applicazione, ai fini della ricongiunzione del trattamento di buonuscita, la disciplina contenuta nell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 17.

(Diplomati degli ISEF)

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF, o dei titoli equipollenti, sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo pedagogico-sportivo, senza effettuare la visita di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Sono ammessi, a domanda, al corso di laurea in educazione fisica e sportiva, indirizzo per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motoria-funzionale,

coloro che sono in possesso dei diplomi universitari rilasciati dalle scuole di indirizzo affine, o dei titoli equipollenti.

4. Non si applicano agli studenti di cui ai commi 2 e 3 i limiti numerici previsti dall'articolo 6.

5. I dipartimenti determinano quali esami dovrà sostenere ciascun diplomato, sulla base degli studi compiuti, per conseguire la laurea. La dissertazione finale è sempre obbligatoria.

6. I dipartimenti determinano altresì, per ciascun candidato, la eventuale abbreviazione del corso di laurea rispetto alla durata ordinaria prevista dell'articolo 3.

Art. 18.

(Norme finali)

1. L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel comma 1 del precedente articolo 6 e viene attuato gradualmente, a partire dal primo anno, il corso di laurea presso i dipartimenti ove costituiti.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio di dipartimento di educazione fisica e sportiva, sarà determinata la data di inizio del corso di laurea.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, e in particolare il titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario per l'inquadramento del personale non docente, di cui all'articolo 15, decorrente dal 1990 e pari a lire tre miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola» a decorrere dal medesimo anno.

2. All'inquadramento del personale di cui all'articolo 14 si provvede mediante prelievo dai 6.000 posti di professore associato e dai 4.000 posti a concorso libero di ricercatore previsti, rispettivamente, dall'articolo 20, secondo comma, e dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. I posti di ricercatori utilizzati ai sensi del comma 2 diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 del precedente articolo 15.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2013

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NOCCHI ED ALTRI

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di seguito denominato CUN, viene determinata l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

2. L'ordinamento didattico e gli insegnamenti curriculari del corso di laurea sono proposti da una commissione nominata dal Ministro, che ne designa il presidente, e composta in misura pari da professori universitari, indicati dal CUN, e da professori degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF). La proposta della commissione fa riferimento ai gruppi disciplinari costitutivi dell'ordine degli studi degli ISEF e dei seguenti corsi di laurea: biologia; giurisprudenza; lingue straniere; medicina e chirurgia; pedagogia; psicologia; sociologia.

3. Il corso di laurea è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) tecnico e gestionale ai fini della preparazione e della organizzazione sportiva;

c) terapeutico ai fini della riabilitazione fisica e motoria.

4. La commissione può altresì indicare i profili curriculari e professionali dei titoli di studio di I e III livello. Gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consentono l'esercizio della libera professione, previa iscrizione al corrispondente albo professionale.

5. Con riferimento ai nuovi titoli di studio e in specie al diploma di I livello, il Governo è autorizzato ad adeguare la normativa concorsuale sull'accesso nel pubblico impiego, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il decreto dispone che il titolo di studio di II livello venga inserito nelle tabelle dei corsi di laurea e degli ordinamenti didattici universitari, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, e indica i criteri generali e i requisiti che consentono ai diplomati e agli studenti degli ISEF di ottenere l'abbreviazione del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Art. 2.

1. Entro un anno dall'emanazione della presente legge, sulla base dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, nonché degli eventuali suggerimenti della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro, su conforme parere del CUN, adegua i gruppi disciplinari concorsuali in vigore per i professori di prima e seconda fascia e per i ricercatori universitari.

2. Considerate le richieste di istituzione dei corsi di studio di cui alla presente legge, il Piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1991-94 fissa le sedi presso cui attivare tali corsi e ripartisce con vincolo di destinazione le unità di personale e le risorse finanziarie.

3. Titolari degli insegnamenti compresi nei gruppi disciplinari concorsuali sono i professori universitari di ruolo; nel caso di indisponibilità di professori, gli insegnamenti possono essere affidati per non più di due anni consecutivi a ricercatori universitari, tenuto conto della legislazione vigente in materia di supplenze.

4. Per gli insegnamenti finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche e non presenti nei gruppi

disciplinari concorsuali, le università possono avvalersi dell'istituto dei professori a contratto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, nonché di quelli dell'utilizzazione e del comando previsti per il personale dipendente dalla pubblica amministrazione secondo la normativa vigente.

5. Le università determinano i dipartimenti ed eventuali altre strutture scientifiche e di coordinamento didattico dei corsi di studio per il settore di scienze dello sport e della educazione fisica e motoria.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione della presente legge, le università che intendono chiedere, nell'ambito del Piano di sviluppo per il quadriennio 1991-94, l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria stipulano convenzioni con gli ISEF ubicati nella stessa città della propria sede amministrativa.

2. Le convenzioni hanno il fine:

a) di acquisire da parte delle università l'insieme delle esperienze scientifiche e didattiche maturate dagli ISEF;

b) di disciplinare il passaggio degli studenti degli ISEF ai corsi attivati dalle università;

c) di favorire l'utilizzo del personale docente degli ISEF nei termini dei commi 3 e 4 dell'articolo 2;

d) di regolamentare il passaggio, a domanda, del personale non docente dai ruoli dell'amministrazione degli ISEF a quelli della amministrazione universitaria;

e) di regolamentare il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni mobili ed immobili degli ISEF alle università.

3. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, gli ISEF cessano la propria attività e vengono soppressi e le università subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo agli ISEF, anche a quelli che non hanno stipulato la convenzione.

4. I diplomi conseguiti negli ISEF in conformità al precedente ordinamento conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con riferimento al Piano di sviluppo delle università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante apposita quota determinata dal Piano medesimo e finalizzata alla istituzione di nuove università.

DISEGNO DI LEGGE N. 2190

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIZZO ED ALTRI

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è istituito il corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

2. Il corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria ha durata quadriennale, ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico-sportivo, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;

b) riabilitativo, per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale.

3. Le università determinano i dipartimenti ed eventuali altre strutture scientifiche e di coordinamento didattico dei corsi di studio per il settore delle scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

Art. 2.

1. L'ammissione al primo anno di corso avviene mediante concorso - consistente in una prova tecnico-attitudinale - al quale possono essere ammessi tutti coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni per l'ammissione ai corsi di studio universitari, e risultino fisicamente idonei, sulla base di apposita visita medica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso su tutto il

territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria, tenuti presenti le capacità ricettive dei singoli istituti e i prevedibili sbocchi professionali.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea di cui all'articolo 1 con riferimento agli indirizzi di cui al comma 2 dello stesso articolo e le modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa alla laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria e conseguentemente è soppressa la menzione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

Art. 4.

1. Il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1991-1994 determina, sulla base delle richieste formulate dalle università, le sedi presso le quali i corsi di laurea vengono attivati.

2. Alle sedi di corso di laurea sono assegnati posti di professore ordinario della prima e della seconda fascia e di ricercatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, provvede ad adeguare i gruppi disciplinari concorsuali in vigore per i professori di prima e seconda fascia e per i ricercatori universitari sulla base degli ordinamenti didattici del corso di laurea in scienza dello sport e dell'educazione fisica

e motoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

1. In prima applicazione della presente legge, le università che intendono chiedere, nell'ambito del Piano di sviluppo universitario per il quadriennio 1991-1994, l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria stipulano convenzioni con gli ISEF ubicati nella stessa città della propria sede amministrativa.

2. Le convenzioni hanno il fine:

a) di acquisire da parte delle università l'insieme delle esperienze scientifiche e didattiche maturate dagli ISEF;

b) di disciplinare il passaggio degli studenti dagli ISEF ai corsi attivati dalle università;

c) di favorire l'utilizzo del personale docente degli ISEF nei termini seguenti:

1) ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi in materie scientifico-culturali si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

2) i docenti incaricati dello svolgimento di corsi in materie tecnico-addestrative conservano l'incarico fino all'espletamento della prima tornata dei concorsi ad

associato relativi alle discipline di cui è impartito l'insegnamento nel corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria;

d) di regolamentare il passaggio, a domanda, del personale non docente, dai ruoli dell'amministrazione degli ISEF a quelli dell'amministrazione universitaria;

e) di regolamentare il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni mobili ed immobili dagli ISEF alle università.

3. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, gli ISEF vengono soppressi e le università subentrano in tutti i rapporti facenti capo agli ISEF, anche a quelli che non hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti destinati al Piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con una apposita quota determinata dal Piano medesimo e finalizzata alla istituzione di nuove università.